



COMUNE DI VIGANÒ
(PROVINCIA DI LECCO)

REGOLAMENTO

ACQUEDOTTO

COMUNALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 25/01/2002.
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 19/03/2007

IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2007

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA**
- ART. 2 - RICHIESTA DI FORNITURA**
- ART. 3 - UTENZE**
- ART. 4 - UTENZE SPECIALI**
- ART. 5 - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE**
- ART. 6 - MINIMI CONTRATTUALI**
- ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO**
- ART. 8 - CESSAZIONE DELL'UTENZA O DISDETTA**
- ART. 9 - SUBENTRI E CAMBI D'INTESTAZIONE**
- ART. 10 - DECESSO DELL'UTENTE INTESTATARIO**
- ART. 11 - NORME DI ALLACCIAMENTO CONTATORI - INTERVENTI**
- ART. 12 - QUOTA FISSA**
- ART. 13 - PERDITE SULLA RETE IDRICA**
- ART. 14 - RIMBORSI PER INTERVENTI**
- ART. 15 - RILEVAZIONE DEI CONSUMI - AUTOLETTURA**
- ART. 16 - VERIFICA DEI CONSUMI E DEI CONTATORI**
- ART. 17 - FATTURAZIONE NOLI, CANONI E CONSUMI**
- ART. 18 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**
- ART. 19 - MANCATO PAGAMENTO**
- ART. 20 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE - DIVIETI**
- ART. 21 - RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN CASO DI INTERRUZIONI, SOSPENSIONI, O DIMINUZIONI DELL'EROGAZIONE**
- ART. 22 - INOSSERVANZA DEI PATTI - SANZIONI**
- ART. 23 - COMUNICAZIONI - RECLAMI - CONTROVERSIE**
- ART. 24 - EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

Art. 1 - Oggetto della fornitura

Il presente Regolamento disciplina le modalità per la concessione dell'acqua potabile sia per uso domestico come per ogni altro servizio richiesto dall'utente.

Il servizio d'impianto di acquedotto e di distribuzione di acqua potabile è assunto direttamente dal Comune ed esercitato in economia ai sensi dell' art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 2 - Richiesta di fornitura

Chi intenda ottenere la fornitura dell'acqua deve presentare apposita domanda indirizzata al Sindaco utilizzando i modelli predisposti dall'Ufficio Tributi Comunale, corredata dai seguenti elementi:

- le generalità, il recapito e il numero di telefono del richiedente compreso il numero di codice fiscale e l'eventuale partita IVA;
- la dichiarazione di avere la legittima disponibilità dell'immobile oggetto della fornitura;
- la precisa indicazione dell'immobile al quale dovrà essere fornita l'acqua;
- l'ubicazione predisposta o presunta per l'installazione del contatore e nel caso di 2 o più utenze distinte, lo schema idraulico del collettore predisposto o presunto per l'installazione dei contatori, con riportati i riferimenti di tutte le unità servite;
- l'uso cui verrà destinato il consumo idrico;

e a secondo dei casi:

- gli estremi della concessione edilizia;
- gli estremi del certificato di abitabilità e/o di agibilità;
- la copia del certificato di conformità del proprio impianto interno ai sensi della L. 5/3/90 n° 46 relativa alle "norme per la sicurezza degli impianti".
- lo schema idraulico dell'impianto antincendio, con l'indicazione dei dispositivi adottati, se richiesto;
- gli estremi della domanda di condono edilizio presentata ai sensi degli artt. 31 e 45 della L. 28/2/85 n. 47 relativa alle "norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie", e dell'art. 39 della L. 23/12/94 n. 724;

Qualora per l'esecuzione di una derivazione dalla rete comunale al contatore occorra attraversare con le tubazioni di derivazione la proprietà di terzi e collocarvi il contatore, il richiedente dovrà preventivamente fornire la prova del suo diritto di servitù di passaggio ed, in ogni caso, dovrà assumersi ogni responsabilità nei confronti dei proprietari dei fondi attraversati.

Di norma, la concessione viene data ai proprietari di immobili o di chi ne abbia la legittima disponibilità.

Nel caso in cui la richiesta venga presentata da persona diversa dal proprietario dello stabile, essa dovrà contenere le generalità del proprietario dell'immobile ed il relativo nulla osta scritto alla concessione.

Nel caso in cui la domanda di erogazione acqua riguardi immobili adibiti a stabilimenti industriali e artigianali, le forniture possono essere effettuate dopo il rilascio della concessione ad edificare. Tali forniture sono revocate in caso di mancato rilascio del certificato o dell'attestazione di agibilità entro quattro anni dalla data di inizio lavori.

Su richiesta, la concessione idrica onerosa può essere effettuata anche ai seguenti soggetti:

- assegnatari di alloggi;
- imprese di spettacoli viaggianti, luna-park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali ed altri festeggiamenti;
- imprese che eseguono lavori per la costruzione di stabili o per la conduzione di cantieri;
- all'utente richiedente per l'attivazione e l'uso di bocche da incendio del diametro da stabilirsi di volta in volta.

Art. 3 - Utenze

Le concessioni d'acqua in relazione alla destinazione d'uso dell'immobile anche al fine della determinazione dei relativi canoni, sono classificate come segue:

1. utenze domestiche:
appartengono a questa classe le concessioni il cui contatore serve esclusivamente ai consumi domestici.
Non possono essere pertanto incluse le conduzioni il cui contatore serve sia all'abitazione e sia ad altri usi come negozi, esercizi di attività, uffici, ecc.;
2. utenze agricole:
sono considerate tali tutte le utenze riguardanti esclusivamente la lavorazione della terra e l'allevamento di bestiame. Nel caso la fornitura idrica sia destinata anche per uso domestico, la concessione viene classificata tra le utenze di cui al precedente punto 1);
3. utenze promiscue:
appartengono a questa classe le concessioni il cui contatore serve, oltre ai consumi domestici, anche per gli usi diversi, relativamente alle attività esercitate nello stabile cui è destinato il contatore e cioè: negozi di qualsiasi genere, laboratori artigianali, industriali, uffici pubblici e privati e comunque attività in genere ;
4. utenze sociali:
appartengono a questa classe tutte le concessioni relative a Enti o Associazioni non aventi fini di lucro ed in particolare: le caserme, gli ospedali, le case di cura, la stazione ferroviaria, i collegi, i convitti, le collettività in genere, gli istituti di educazione, le scuole, gli oratori, gli impianti sportivi e gli stabili di proprietà o, comunque, gestiti dal Comune e da altri Enti Locali;
5. utenze terziarie:
sono tali le utenze concesse agli stabili destinati esclusivamente all'industria, all'artigianato ed attività commerciali e professionali, esclusi evidentemente i casi dell'uso promiscuo di cui al precedente punto 3);

art. 4 – Utenze speciali

1. utenze uso cantiere:
appartengono a questa classe gli allacciamenti provvisori per imprese e cantieri di costruzioni edili. La durata della concessione è quella prevista nella licenza edilizia. Al termine dei lavori o dalla chiusura del cantiere e comunque entro i termini previsti nella concessione edilizia, l'impresa dovrà darne tempestiva comunicazione (indicando la lettura del contatore), in modo da consentire al Servizio Tributi di provvedere alla sospensione dell'erogazione dell'acqua, in accordo con L'Ufficio Tecnico Comunale. E' fatto assoluto divieto all'impresa di servirsi dell'acqua per la costruzione di stabili o per la conduzione di cantieri diversi da quelli indicati nella domanda che è stata oggetto della concessione idrica;
2. utenze provvisorie - precarie:
appartengono a questa classe i circhi equestri, le imprese di spettacoli viaggianti, le concessioni precarie per festeggiamenti, sagre, manifestazioni, sportive, culturali e politiche.
Tale concessione è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita domanda che deve essere presentata dal responsabile dell'impresa o Associazione o Comitato al Servizio Tributi, per l'ulteriore seguito d'intesa con i Servizi Tecnici comunali per quanto concerne tempi, modi e relative spese di allaccio e stacco. Per questo tipo di utenze la fornitura potrà essere erogata anche a contatore, altrimenti verrà richiesto il pagamento di un canone forfetario pari ad almeno 90 mc. se la durata è uguale o inferiore a 30 giorni – (oltre IVA).

3. utenze condominiali:

appartengono a questa classe le concessioni destinate ai servizi condominiali: centrale termica, servizi in comune, lavanderia, ecc.

4. Impianti antincendio:

Le erogazioni di acqua per il servizio di estinzione incendi sono disciplinate dalle precedenti norme per la distribuzione dell'acqua potabile in quanto compatibili con le particolari caratteristiche del servizio ed integrate dalle presenti disposizioni:

- a) Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi;
- b) Alle domande per ottenere il servizio devono essere allegati due esemplari della planimetria dello stabile da servirsi, ed auto-dichiarazione del proprietario dell'immobile contenente le particolarità tecniche utilizzate, nonché del numero di mezzi antincendio collegati alla rete idrica. In caso di variazioni tecniche riguardanti il numero di attacchi antincendio, l'utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso il Comune di Viganò. In caso di inadempimento l'Ente stesso ha il diritto di applicare all'utente per ogni bocca antincendio non prevista dal contratto stipulato, una somma pari a cinque volte il canone annuale previsto per la prima bocchetta.
- c) Il Comune si riserva di accordare o meno la concessione, in relazione alla disponibilità dell'acqua.
- d) Le bocche di presa saranno sigillate dal Comune e solamente in caso di incendio l'utente potrà rompere il sigillo e servirsene, dandone però immediato avviso scritto al Comune stesso.
- e) La provvista, il collocamento in opera e la manutenzione delle prese per incendio e delle relative condotte a partire dalla condotta stradale sono a carico del concessionario e dovranno essere realizzate secondo le prescrizioni dell'U.T.C..
- f) Il personale tecnico incaricato ha la facoltà di ispezionare in qualsiasi momento dette opere e di farle eventualmente modificare qualora ritenga che esse siano di pregiudizio al buon funzionamento dell'impiantistica idraulica. È pure riservata all'Amministrazione comunale la facoltà di ispezionare in ogni tempo, nell'interno della proprietà del concessionario, l'apparecchio misuratore e le opere di diramazione, di erogazione e di scarico. A tale effetto non potrà mai essere negato dall'utente agli incaricati comunali l'accesso alla sua proprietà ed abitazione.
- g) E' vietato apportare qualsiasi modificazione alle bocche di presa ed alle relative condotte dell'acqua senza l'autorizzazione scritta da parte del Comune stesso.
- h) Il Comune si riserva, in ogni tempo, il diritto di verificare se vi siano perdite di acqua nelle condotte e nelle bocche di presa e di addebitare all'utente, ai prezzi di tariffa, l'importo dell'acqua che risultasse perduta. Per gli allacciamenti in essere al 1° gennaio 2002 si dovrà provvedere alla posa del contatore se mancante.
- i) Per la concessione delle bocche per estinzione incendi l'utente verserà un canone annuale di allacciamento pari a 67,5 mc. semestrali secondo le vigenti tariffe. Tale canone si intende compensativo della fornitura d'acqua esclusivamente destinata alla estinzione di incendi.
- j) Il Comune di Viganò, non può essere ritenuto responsabile per eventuali carenze di pressione o portata alla rete idrica che avessero a verificarsi nel corso di un utilizzo a scopi antincendio.
- k) Gli allacciamenti per scopo antincendio, sono di derivazione diretta dall'acquedotto comunale, il cui uso è previsto esclusivamente in caso d'incendio.
- l) I dispositivi antincendio verranno collocati nei punti scelti di comune accordo dai richiedenti e dai tecnici comunali, secondo lo schema di installazione approvato dai VV.FF.(se previsto) e saranno chiusi con suggello speciale, che non potrà essere levato se non nei casi d'incendio.
- m) I concessionari hanno diritto di valersi dell'acqua prelevata da tali impianti, usandola nella quantità e pressione fornita e consentita dalle condizioni di tempo e dallo stato di

funzionamento della condotta pubblica, da cui deriva, senza alcuna responsabilità da parte dell'amministrazione Comunale, rispetto alle condizioni suddette e dallo stato della condotta stessa.

- n) L'utente che, a causa di incendio, farà uso di bocche da incendio, idranti ecc. dovrà entro 48 ore dall'utilizzo darne comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale che interverrà a ripristinare i sigilli, previo versamento della somma pari al costo di due ore lavorative (quantificata in €25,00 orarie).
- o) Qualora fosse constatata la rottura dei sigilli per causa non dipendente da incendio oppure non fosse dato l'avviso tempestivo di cui sopra, l'utente deve pagare, oltre all'eventuale consumo accertato o supposto, tutte le spese per quei provvedimenti che il Comune di Viganò attraverso l'Ufficio tributi ritenga opportuno intraprendere per tutelarsi dai prelevamenti abusivi di acqua, fatto salvo il maggiore danno accertato.
- p) Nel caso di incendio avvenuto su proprietà altrui, che pertanto non appartenga al concessionario, il Comune di Viganò, si riserva il diritto di usare gli impianti antincendio per il servizio di estinzione.

L'utilizzo dell'impianto a causa diversa dall'incendio, comporta a carico dell'utente, oltre alle spese di ripristino dei sigilli (comma n) una penalità pari a cinque volte il canone annuo di allacciamento.

Art. 5 - Contratto di Somministrazione

Il contratto di somministrazione si perfeziona con la stipula dello stesso, di norma all'atto della presentazione della domanda, presso il Servizio Tributi - Ufficio Acquedotto.

Ad ogni contratto corrisponde l'installazione di un solo contatore.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di ottenere i pareri dell'Ufficio tecnico Comunale, anche in caso di domande complete di tutti i dati richiesti.

All'atto della stipula del contratto di somministrazione verrà consegnata all'utente un estratto della copia del Regolamento in vigore.

Ai sensi degli art. 1341 (Condizioni generali di contratto) e 1342 (Contratto concluso mediante moduli o formulari) del c.c. l'utente dichiara di accettare specificamente le clausole del Regolamento per la concessione d'acqua.

Art. 6 – Minimi contrattuali

1. Per ciascuna erogazione a contatore destinata ad usi diversi da quelli domestici, è fissato nel contratto un consumo semestrale minimo impegnato e garantito dall'utente, da pagare anche se non consumato. Tale consumo semestrale minimo è determinato dal tipo delle utilizzazioni per le quali la derivazione è costituita. Nel caso in cui un unico contatore serva più unità immobiliari saranno dovuto tanti minimi contrattuali quante sono le unità immobiliari servite.
2. Per le utenze relative a comunità che non esercitano attività commerciali o comunque non aventi fini di lucro (ospedali, case di cura, collegi convivenze per l'istruzione o Religiose, scuole, asili, oratori, circoli ricreativi e culturali, comunità assistenziali) il minimo contrattuale si determina dividendo per 5 il numero delle presenze medie calcolate su base annua moltiplicato per 45 mc. semestrali (punto 10 del provvedimento n. 26 del 1975 del Comitato Interministeriale dei prezzi)

Per le utenze COMMERCIALI, il minimo semestrale è stabilito in 67,5 mc. Lo stesso può essere modificato, a seguito di richiesta dell'utente da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, per i valori massimi seguenti:

Lavanderia: mc/semestrali 150

Bar, birrerie, paninoteche, gelaterie: mc/semestrali. 150

Ristorante: mc/semestrali 1.250

Per le utenze ARTIGIANALI il minimo semestrale è stabilito in 67,5 mc. A seguito di richiesta dell'utente da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, il minimo può essere determinato a 10 mc/semestrali per ogni addetto impiegato alla data del 1 gennaio di ogni anno.

Per le utenze INDUSTRIALI il minimo semestrale è stabilito in 67,5 mc. A seguito di richiesta dell'utente da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, il minimo può essere stabilito a 10 mc/semestrali per ogni addetto impiegato alla data del 1 gennaio di ogni anno.

Per le utenze ad USO AGRICOLO il minimo semestrale è stabilito in 67,5 mc.

A seguito di richiesta dell'utente da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, il minimo può essere aumentato a 400 mc/semestrali purchè le Aziende frutticole, orticole, floricole siano iscritte al Servizio Contributi Agricoli Unificati SCAU

Per le utenze di ALLEVAMENTO ANIMALI la tariffa da applicarsi non può superare il 50% delle tariffe domestiche, senza alcun minimo contrattuale

Compete esclusivamente agli allevatori in possesso di iscrizione SCAU e C.C.I.A.A. ed a condizione che la fornitura sia destinata solo all'attività di allevamento esercitata in locali muniti di presa propria.

Art. 7 - Durata del contratto

La somministrazione oggetto del contratto, salva diversa specificazione e l'ipotesi di utenze provvisorie, avrà la durata normale a tutto il 31 dicembre dell'anno in cui viene stipulata e si rinnoverà tacitamente a tutto il 31/12 dell'anno successivo e così di seguito, se non verrà disdetta, mediante lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza da una delle parti.

La rinnovazione si intende fatta in base alle condizioni del Regolamento Vigente alla data della stessa.

Art. 8 - Cessazione dell'utenza o disdetta

L'Utente che non intende più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune di Viganò, inviando lettera raccomandata, o presentandosi agli uffici dello stesso, al fine di ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore. L'utente dovrà rispondere del consumo dell'acqua fino al momento della chiusura.

Se l'utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione resterà responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante per i corrispettivi dovuti, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

Nel caso di cambio dell'Amministratore di un condominio, intestatario di un contratto di fornitura, dovrà essere data comunicazione dal subentrante all'ufficio tributi. I misuratori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi a criterio del Comune di Viganò.

L'utente che subentra in una fornitura già esistente potrà utilizzare l'acqua solamente dopo avere stipulato il contratto di somministrazione.

Art. 9 – Subentri e cambi d'intestazione

In caso di successione per atto tra vivi nella titolarità della proprietà o del diritto personale di godimento di una unità immobiliare servita, il precedente proprietario deve dare disdetta sottoscrivendo l'apposito modulo a disposizione c/o l'ufficio tributi, mentre il nuovo titolare dovrà

sottoscrivere domanda di subentro o di cambio d'intestazione utilizzando la modulistica ritirabile presso gli uffici comunali entro 15 giorni dall'evento o su invito del Comune;

A titolo esemplificativo rientrano in questa ipotesi:

- la compravendita dell'immobile;
- la stipulazione di un contratto di locazione;
- la variazione dell'inquilino;
- la costituzione di un diritto di usufrutto.

L'utente intestatario del contratto oltre a dare disdetta deve indicare i dati relativi ai consumi fino al momento della variazione intervenuta. Tali consumi potranno essere certificati dai lettoristi comunali e fino al momento della presentazione della cessazione per subentro i canoni ed i consumi saranno a carico del precedente concessionario dell'utenza.

Qualora non ci sia un nuovo utente subentrante alla concessione, il Comune di Viganò procederà d'ufficio alla variazione della stessa a carico del proprietario con decorrenza dalla data della precedente cessazione.

Art. 10 - Decesso dell'utente intestatario

In caso di decesso dell'utente intestatario, l'erede o il subentrante dovrà dare comunicazione al Comune di Viganò e provvedere alla stesura del nuovo contratto. Qualora l'erede o il subentrante sia il coniuge del de cuius non si provvede alla stesura di un nuovo contratto ma ad una apposita appendice al contratto stesso, da cui risulti il nuovo intestatario dell'utenza allegando documentazione che dimostri la qualifica di coniuge dell'intestatario defunto, senza alcun onere economico aggiuntivo a carico del nuovo intestatario.

Art.11 - Norme di allacciamento contatori – interventi

1. Per allacciamento si intende l'installazione del blocco contatori e di tutte le opere necessarie per la derivazione dalla condotta idrica comunale, longitudinale alla strada o primaria, ovvero la riapertura del contatore di utenze precedentemente sigillate.
2. L'apparecchio misuratore è fornito a cura dell'amministrazione Comunale che ne rimane sempre proprietaria, con l'obbligo della manutenzione a suo carico, con esclusione dei casi di rotture dei contatori colpose o dolose imputabili all'utente, che rifonderà il danno causato, comprensivo di materiali ed opera necessaria alla riparazione.
3. Per blocco contatori si intendono tutte le apparecchiature di congiunzione e manovra comprese tra l'attacco a monte della saracinesca generale di chiusura prima del contatore e la rete idrica a valle dell'utenza privata.
4. Ai contatori verranno applicati, all'atto della loro installazione, i suggelli del Comune di Viganò. L'utente sarà in qualsiasi caso responsabile della rottura dei suggelli che non sia fatta dagli incaricati comunali; tale rottura comporterà l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art.20.
5. Le opere necessarie per l'allacciamento dovranno essere eseguite dalla ditta appaltatrice del servizio di manutenzione dell'acquedotto comunale a cura e spese del richiedente, che dovrà munirsi delle eventuali autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori.
6. Sono a carico del richiedente tutte le spese di allacciamento dalla linea principale dell'acquedotto fino ai contatori, compresi tutti gli oneri per permessi, e scavi, ripristino della situazione in essere prima dei lavori, e per risarcimento di eventuali danni a terzi e in particolare ad altri sottoservizi.
7. In ogni caso, l'allacciamento di un'utenza alla rete comunale è subordinato alla possibilità di posarlo in condizioni di sicurezza e non in contrasto con i diritti di terzi.

8. Qualora per effettuare un allacciamento sia necessario attraversare fondi di proprietà di terzi, il richiedente dovrà ottenere a sua cura e spese l'autorizzazione dei titolari dei diritti reali del fondo per la posa della tubazione.
9. L'installazione del contatore dovrà avvenire di norma all'interno della proprietà e se tecnicamente possibili all'esterno della recinzione del concessionario in pozzetti esterni facilmente accessibili, protetti dagli agenti atmosferici, in posizioni atte a consentire una facile manutenzione e lettura, comunque sempre secondo le istruzioni impartite dall' U.T.C. del Comune di Vigandò.
10. Sono concessi per la copertura dei pozzetti solamente coperchi in lamiera striata e zincata (normalmente reperibili in commercio) con dimensioni in pianta uguali alla misura esterna del pozzetto. In alternativa a detti coperchi di chiusura, ove necessario, sono ammessi chiusini di pianta quadra in ghisa con botola rotonda di ispezione (peso max 30 kg.).
11. L'U.T.C. potrà disporre nel caso di utenze del tipo condominiale ed in accordo con la ditta costruttrice, l'installazione di tutti i contatori ad uso dell'immobile provvedendo a sigillare quelle utenze per le quali non è ancora stata presentata domanda di installazione. In questi casi il richiedente potrà attivare autonomamente l'utenza una volta presentata ed accolta la domanda di concessione e sottoscritto idoneo contratto presso gli uffici comunali.
12. Gli allacciamenti in polietilene (PE), o in materiali non conducenti elettricità, dovranno essere affiancati da un filo con capacità di conduzione elettrica, collegato tra la linea principale e l'interno del pozzetto contenente i contatori o dovrà essere presente una banda di segnalazione di presenza del tubo. Il tubo (anche per le tubazioni in PE) dovrà essere posato, ricoperto da un letto di sabbia di spessore 30 cm. e segnalato nella superficie superiore con segnaletica colore azzurro, per eventuali rilevazioni nel corso di scavi successivi;
13. Gli utenti che possiedono circuiti interni alimentati da pozzi propri, dovranno assolutamente porre una valvola di non ritorno appena a valle la valvola generale nel pozzetto contenente i contatori.
14. Nel caso in cui non sia possibile la posa del pozzetto in zona privata entro la recinzione, i contatori, previa verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, potranno essere collocati all'interno dell'unità abitativa, anche su nicchia a muro o su recinzione esterna rispettando i componenti idraulici riportati nello schema per pozzetti, ponendo in aggiunta una valvola di chiusura prima dell'ingresso in proprietà privata accessibile dal suolo pubblico.
15. Nel caso in cui la distanza del pozzetto contenente il blocco contatori superi il metro lineare, dal confine con la proprietà pubblica, sarà necessario porre all'esterno della proprietà privata una valvola di intercettazione ispezionabile per l'interruzione dell'alimentazione idrica. La responsabilità dell'utente in questo caso si estenderà sino a monte della valvola di intercettazione poc'anzi citata.
16. Potranno essere concessi normalmente contatori con portata massima di 1,5 mc./ora (1/2") per utenze singole. Ogni richiesta di eventuali contatori con portata superiore dovrà essere concessa dalla Giunta Comunale o da un funzionario dalla stessa delegato solo ed esclusivamente in caso di particolari necessità.

Art. 12 – Quota fissa

Per ogni singola utenza finale è prevista una quota fissa da corrispondersi nelle fatture semestrali emesse, unitamente agli oneri conseguenti alla fornitura dell'acqua.

L'importo di tale quota viene quantificato sulla base della portata del contatore ed è determinato con deliberazione di Giunta Comunale.

Art.13 - Perdite sulla rete idrica

1. Le perdite rilevate dalla condotta privata, dopo il blocco contatori fornito dall'amministrazione Comunale, sono a completo carico dell'utente stesso, che dovrà provvedere alle opere di riparazioni a sue spese. L'utente che ha subito una perdita, dovrà presentare domanda all'ufficio tributi al fine di ottenere l'applicazione della tariffa base e l'esenzione del pagamento del canone fognatura e depurazione sui mc erogati al di sopra del consumo medio (determinato sulla base dei consumi degli anni precedenti). L'istanza dell'utente dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: - fattura attestante la riparazione della perdita dell'idraulico; - fatture del servizio acquedotto degli ultimi due anni; - dichiarazione dell'idraulico attestante l'esistenza della perdita.
2. È riservata all'Amministrazione comunale la facoltà di ispezionare in ogni tempo nell'interno della proprietà del concessionario, l'apparecchio misuratore e le opere di diramazione, di erogazione e di scarico. A tale effetto non potrà mai essere negato dall'utente agli incaricati comunali l'accesso alla sua proprietà ed abitazione. Non sarà concessa o sarà eventualmente sospesa, l'erogazione dell'acqua ogni qualvolta si verifichi l'inosservanza delle presenti norme.

Art.14 - Rimborsi per interventi

1. Le spese relative alle opere di allacciamento, di installazione, di spostamento e di rimozione del contatore nonché le spese per la sostituzione di apparecchiature e le riparazioni eseguite dal Comune dal punto di allaccio alla condotta comunale, dal limite della proprietà comunale e fino al contatore sono sempre a carico dell'utente, al quale verranno addebitate secondo le tariffe in vigore con un apposito documento di addebito emesso dalla ditta appaltatrice del servizio di manutenzione.
2. Le spese per gli interventi di verifica e controllo richiesti per iscritto dall'utente ed eseguite dal comune al blocco contatori e dopo il contatore, o comunque in proprietà privata, sono sempre a carico del concessionario. Le spese sostenute dal gestore dell'impianto per riparazioni su opere dell'acquedotto e proprietà comunali, necessarie al fine di ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto idrico, anche su rotture di parte d'impianto causate inconsapevolmente, comprese le sigillature di chiusura ed apertura per mancanza di pagamento della bolletta dell'acqua, saranno a carico del responsabile del cantiere, ditta esecutrice delle opere, o privato che hanno causato il danno. L'Ufficio Tecnico Comunale, comunicherà all'ufficio ragioneria con apposita scheda di intervento, i relativi costi sostenuti per l'utilizzo di mezzi, opere e personale per il recupero delle spese sostenute a detto scopo, il quale provvederà ad addebitare ai responsabili le spese sostenute.

Art. 15 - Rilevazione dei consumi – autolettura

La lettura dei contatori viene effettuata due volte all'anno (nel mese di gennaio e nel mese di luglio) a cura di addetti incaricati che registrano i consumi su un apposito supporto cartaceo o magnetico, quale prova documentale dell'avvenuta rilevazione. Il letturista incaricato dall'Amministrazione comunale è tenuto a segnalare all'utente e all'Ufficio tributi consumi che, a sua discrezione, possano essere considerati eccessivi.

E' prevista altresì la possibilità di autolettura degli strumenti di misura da parte dell'utente da effettuarsi su apposito modulo lasciato o inviato al domicilio dell'utente. Quando richiesta l'autolettura deve considerarsi obbligatoria. Il consumo, se rilevato con autolettura, dovrà essere comunicato per iscritto al Comune entro 15 giorni successivi al recapito dell'apposito modulo. Qualora l'utente accerti degli inconvenienti nella rilevazione dei propri consumi, dovrà comunque

restituire la scheda di autolettura riportandovi specificatamente quanto riscontrato (esempio contatore sporco, vetro rotto, fermo, ecc.)

In caso di accertata impossibilità di rilevare i consumi, sia da parte degli addetti, sia da parte dell'utente, la fatturazione verrà effettuata sulla base della media aritmetica dei consumi regolari del biennio precedente, o (se non esistono consumi storici regolari), sulla base del consumo stimato dedotto dalla potenzialità del contatore e della continuità dell'uso.

Nel caso in cui l'utente non provveda ad effettuare e dichiarare l'autolettura nel periodo stabilito, l'Amministrazione Comunale procederà alla compilazione dei ruoli sulla base della media aritmetica dei consumi dei due esercizi precedenti se tali consumi sono stati regolari;

Nessun conguaglio e riliquidazione dei consumi pregressi sono dovuti all'utente qualora dall'applicazione della media di cui ai precedenti commi 3) e 4) risulti un consumo diverso (superiore o inferiore) rispetto a quello reale effettivamente registrato dal contatore, anche se determinato da un progressivo accumulo di mancate letture precedenti. Nel caso di lettura reale inferiore a quella media presunta fatturata, i consumi successivi decorreranno dalla lettura presunta determinata con la media liquidata.

Se per qualsiasi causa non fosse possibile ottenere la lettura dei contatori in tempo utile per la bollettazione, l'Amministrazione potrà effettuare la bollettazione stessa sulla base di letture stimate salvo conguaglio.

Art. 16 - Verifica dei consumi e dei contatori

L'Amministrazione Comunale a mezzo di incaricati avrà libero accesso ai propri impianti ed al contatore installati entro la proprietà privata per le verifiche di installazione e manutenzione dei contatori e per il controllo e la rilevazione dei consumi idrici.

Qualora i rilevatori riscontrino rotture, arresti o guasti al contatore o accertino consumi notevolmente eccedenti il minimo garantito o alla media di quelli degli anni precedenti e comunque consumi diversi da quelli dichiarati dall'utente, l'Amministrazione potrà darne tempestiva comunicazione scritta all'utente, invitandolo a far eseguire le riparazioni di competenza entro trenta giorni dalla comunicazione, o a contenere i consumi entro i limiti di normale utilizzo o a versare gli importi corrispondenti ai consumi rilevati o a quelli risultanti dalla differenza fra gli importi dichiarati con l'autolettura ed ai consumi accertati dagli incaricati del Comune.

L'utente, a sua volta, ha la facoltà di segnalare per iscritto all'Amministrazione comunale, entro i successivi 10 giorni dalla comunicazione, le cause degli inconvenienti riscontrati o la motivazione delle differenze dei consumi.

Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione da parte dell'Ufficio tributi senza che l'utente abbia fatto conoscere i motivi che hanno causato le rotture o le perdite, ovvero senza che abbia provveduto ai necessari interventi di competenza, l'Amministrazione Comunale procederà alla compilazione del ruolo sulla base dei consumi rilevati e non contestati nei termini previsti, che saranno ritenuti definitivamente accertati ed effettivi.

Nessun indennizzo o diminuzione di canone spetta agli utenti per interruzioni nel servizio o scarsità di erogazione dell'acqua determinata da eccezionali siccità, da lavori di manutenzioni alle opere dell'acquedotto, da lavori di pubblica utilità, dal gelo o da analoghe cause di forza maggiore.

Sia l'utente quanto l'Amministrazione Comunale, hanno il diritto di far verificare, in contraddittorio ed in ogni momento, l'esattezza della misura del contatore. Le spese di controllo saranno a carico della parte soccombente. Si riterrà esatta la misura del contatore che nella verifica si differenzia in più o in meno, da quella del contatore campione, fino al 5%.

I contatori che manifestassero un errore superiore o inferiore, verranno sostituiti senza onere alcuno a carico dell'utente.

Le valutazioni in merito al presente articolo sono definite dal responsabile dell'ufficio tributi, sentito il parere dell'ufficio tecnico

Art. 17 - Fatturazione noli, canoni e consumi

La concessione dell'acqua è soggetta al pagamento dei canoni, noli e del consumo dell'acqua secondo le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale in conformità ai parametri, ai criteri e ai limiti stabiliti dalle norme vigenti.

L'acqua viene somministrata a contatore.

Ai fini della determinazione dei consumi, dei canoni e noli dell'acqua potabile l'utenza ha inizio dalla data effettiva dell'installazione del contatore ed i relativi canoni e noli saranno fatturati in dodicesimi, mentre i consumi saranno fatturati in base alle tariffe vigenti e di competenza del relativo anno. Il mese iniziato viene computato per intero.

L'unità di misura dei consumi dell'acqua è il metro cubo.

La fatturazione dei noli, canoni e consumi idrici, compresi i canoni di fognatura e depurazione, viene effettuata con periodicità semestrale, modificabile dall'Amministrazione Comunale nel corso del contratto, salva comunque la facoltà di fatturazioni supplementari.

Qualora l'unico contatore installato in un fabbricato serva utenze promiscue, cioè sia utenze domestiche, sia utenze commerciali, ecc. per entrambe le utenze verrà conteggiato e fatturato il consumo a seconda del contratto stipulato che dovrà comunque utilizzare la tariffa maggiore.

Art. 18 - Modalità di pagamento

Le fatture recapitate all'indirizzo indicato dall'utente dovranno essere pagate integralmente con le modalità ed i termini indicati sulle fatture stesse.

Nel corso del contratto, le modalità ed i termini potranno essere modificati dall'Amministrazione previa idonea informazione all'utenza, tuttavia sarà garantito un periodo non inferiore a 15 giorni tra il termine di pagamento e la data di emissione della bolletta, salvo i casi di insolvenza o di frode. Nei casi di particolari situazioni di carattere sociale o di importi a debito rilevati dal letturista e liquidati per eccessivi consumi dovuti a perdite, potrà essere concessa, dal Responsabile dell'Ufficio Tributi, la rateizzazione di pagamento (massimo 3 rate bimestrali) delle somme dovute. Sulle somme dovute il cui pagamento venga prorogato o rateizzato, saranno dovuti gli interessi legali.

Il pagamento delle bollette idriche per i noli, canoni e consumi idrici e per i canoni di fognatura - depurazione, nonché per spese accessorie viene effettuato normalmente in due rate annue mediante versamento da effettuare con le modalità indicate in fattura.

La fattura dovrà essere pagata entro i termini di scadenza indicati sulla stessa.

Art. 19 - Mancato pagamento

Qualora il contribuente ritenga errate le risultanze del ruolo ha facoltà di chiedere al funzionario responsabile ufficio tributi le eventuali rettifiche motivate.

La relativa domanda in carta semplice deve essere presentata al Comune entro il termine della data di scadenza indicata nell'avviso di pagamento-bolletta. A sua volta il Comune è tenuto a dare riscontro alla richiesta entro i trenta giorni dal termine previsto per la scadenza di pagamenti.

Qualora l'utente, senza aver fatto pervenire la prescritta comunicazione, non provveda al pagamento degli importi a ruolo liquidati per noli, canoni e consumi idrici arretrati, entro la scadenza indicata sulla fattura, l'Amministrazione comunale, a seguito dell'elenco utenti morosi avvierà il procedimento utile per il recupero dei crediti, attraverso l'emissione di appositi solleciti di pagamento a mezzo raccomandata A.R., indicanti la somma complessiva liquidata in bolletta e gli ulteriori importi dovuti, secondo il presente articolo, da regolarizzare entro 7 (sette) giorni dal loro ricevimento.

In caso di ritardato pagamento gli importi dovuti sono riliquidati come segue:

1. Versamento tardivo, entro i 30 giorni:

- sanzione pari al 3,75% dell'importo della fattura con un minimo di €5,00;
- spese postali;
- interessi legali stabiliti dall'art. 1284 c.c. calcolati sull'importo della fattura;

2. Versamento tardivo oltre i 30 giorni:

- sanzione pari al 30% dell'importo della fattura con un minimo di €5,00;
- spese postali;
- interessi legali stabiliti dall'art. 1284 c.c. calcolati sull'importo della fattura;

Decorso 30 giorni dall'ulteriore termine previsto per il pagamento del sollecito senza che l'Utente abbia provveduto al versamento, potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione dell'acqua mediante rimozione del contatore e si procederà al recupero dell'importo a debito (comprensivo di sanzioni, interessi e spese accessorie) con iscrizione a ruolo secondo le procedure di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni e/o mediante ingiunzione fiscale di cui al R. D. 639/1910 nei termini previsti dalla legislazione vigente (art. 1, comma 163 della Legge 296/2006).

Con apposita nota raccomandata AR verrà comunicata la data di sospensione dell'erogazione dell'acqua e la risoluzione unilaterale del contratto di concessione idrica, rimanendo comunque il Comune esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni a cose o persone che da ciò potessero derivare. Tale stacco non verrà effettuato qualora il contribuente documenti l'avvenuto pagamento almeno 1 giorno prima della prevista disattivazione dell'utenza.

L'utente potrà riottenere la concessione dell'acqua potabile previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento degli importi pregressi dovuti, e delle spese sostenute per lo stacco effettuato ed espletando le formalità come per un nuovo allacciamento.

Nessun nuovo allacciamento sarà concesso agli utenti morosi, né ai familiari né a terzi ad essi conviventi.

Art. 20 - Obblighi e responsabilità dell'utente – divieti

L'utente è depositario e responsabile secondo le norme sulla custodia della sottrazione, perdita, manomissione, distruzione o danneggiamento delle apparecchiature e dei materiali di proprietà dell'Amministrazione Comunale installati presso di lui.

Egli è tenuto altresì alla vigilanza dell'apparecchio misuratore con l'obbligo di segnalare tempestivamente per iscritto all'ufficio Tributi i suddetti fatti, nonché eventuali guasti o dubbi sulla funzionalità dello stesso.

Il Comune, d'altra parte, deve procedere tempestivamente alle verifiche ed alle riparazioni di competenza.

L'utente dovrà adottare i provvedimenti necessari per impedire che gli apparecchi misuratori abbiano a soffrire danni provocati dal gelo, da parte di terzi o causati da altre circostanze. Tali danni saranno sempre riparati dal Comune e tutte le relative spese sono a carico del concessionario.

Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere nella parte di derivazione entro la proprietà del concessionario, questi dovrà darne immediato avviso all'Amministrazione comunale. I servizi comunali disporranno al più presto per il ripristino e le riparazioni del caso.

L'utente dovrà usare le precauzioni necessarie affinché eventuali rotture di qualsiasi parte della presa o della derivazione non causino danni per allagamenti od altro e che anche se causati da terzi non potranno mai addebitarsi all'Amministrazione.

L'utente è tenuto nel suo proprio interesse, ad effettuare ed inoltrare al Servizio Tributi l'autolettura dei consumi idrici registrati dal proprio contatore, ogni qualvolta gli venga richiesto.

DIVIETI

E' fatto assoluto divieto di procedere all'installazione del contatore in mancanza del contratto previsto al precedente art. 4.

In particolare è vietata la sub-utilizzazione del punto acqua, ovvero che un contatore sia asservito alla fornitura di acqua ad altra diversa unità, abitativa-familiare, artigianale, commerciale, industriale e comunque a utilizzi plurimi, non previsti nel contratto di fornitura in essere.

E' altresì vietato l'attacco di pompe in genere direttamente alle condutture: tali attacchi dovranno essere effettuati mediante serbatoi a pelo libero secondo le precisazioni dell'ufficio tecnico comunale .

La rottura dei sigilli o la manomissione del contatore saranno ritenuti tentativi di furto dell'acqua: In tal caso l'utente incorrerà nelle responsabilità previste dalla legge e sarà tenuto al rimborso dei danni causati al Comune. L'utente è tenuto a segnalare immediatamente all'Ufficio tecnico Comunale eventuali anomalie di misurazione e/o di erogazione dell'acqua. Il Comune si riserva la piena facoltà di sottoporre a proprie cure e spese , in qualsiasi momento, i contatori dell'acqua alle opportune verifiche . Qualsiasi consumo o fuoriuscita di acqua registrata dal contatore e dipendente dagli apparecchi e diramazioni interne sarà a carico dell'utente.

Nel caso di violazione a quanto previsto dai commi precedenti verrà applicata la sanzione nella misura e nelle modalità previste dall'art. 20 del presente Regolamento, con facoltà dell'Amministrazione Comunale di sospendere la fornitura idrica, la quale potrà essere riattivata solo dopo che l'utente avrà provveduto a regolarizzare la relativa posizione contrattuale.

Art. 21 - Responsabilità dell'Amministrazione comunale in caso di interruzioni, sospensioni, o diminuzioni dell'erogazione

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità alcuna per danni a cose derivanti da eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni di pressione e portata nell'erogazione di acqua, anche senza preavviso, dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi, a scioperi, ad atto delle autorità, nonchè ad obiettive esigenze di servizio, quali manutenzioni, riparazioni, modifiche od ampliamenti degli impianti di produzione, trasporto o distribuzione per il tempo ad esse strettamente indispensabile.

Art. 22 - Inosservanza dei patti – sanzioni

L'Amministrazione Comunale può effettuare in qualsiasi momento verifiche sugli apparecchi utilizzati dall'utente al fine di evitare perturbazioni alla rete di distribuzione, nonchè di controllare l'osservanza delle disposizioni contrattuali.

Qualora venissero riscontrate rilevanti irregolarità, o in caso di inadempienza di non lieve entità dell'utente alle prescrizioni contrattuali, in particolare per le violazioni del presente Regolamento di fornitura, l'Amministrazione Comunale, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito, potrà sospendere la fornitura senza obbligo di preavviso, fino a che l'utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi, anche non esattamente registrati e calcolati, nonchè l'eventuale risarcimento di danni, oltre all'applicazione della sanzione amm.va non fiscale di cui al successivo comma 4.

L'Amministrazione Comunale può inoltre risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) e 1454 (Diffida ad adempiere) del c.c., nonchè ai sensi dell'art. 1456 (Clausola risolutiva) del c.c., nei casi di inadempienza agli obblighi, di prelievo fraudolento o di mendaci dichiarazioni dell'utente.

SANZIONI

Senza pregiudizio dell'azione penale, nei confronti di chi ha eseguito o fatto eseguire l'installazione di contatori o allacciamenti d'acqua "in diretta" dalla rete idrica comunale senza l'espletamento dei necessari adempimenti e comunque per ogni tipo di violazione del vigente Regolamento, potrà essere applicata una sanzione amministrativa non fiscale **da €51 a €258**, oltre all'addebito di tutte

le altre spese inerenti il perfezionamento e la sanatoria della concessione con effetto retroattivo, e dei noli, canoni e consumi maturati.

La sanzione viene notificata all'interessato entro 30 giorni dalla data di contestazione e il pagamento delle sanzioni definite deve essere effettuato direttamente sull'apposito C/C postale intestato al Comune nei termini notificati.

L'interessato ha facoltà di difesa con apposito atto diretto al Sindaco entro 30 gg. dalla data di notificazione ai sensi degli art. 14 e seguenti della Legge 689/1981.

Per il mancato pagamento della sanzione si seguono le norme previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 23 - Comunicazioni - reclami – controversie

L'utente elegge il proprio domicilio ai fini contrattuali nel luogo di domicilio fiscale che per le persone fisiche corrisponde alla residenza anagrafica mentre per le società corrisponde all'indirizzo della sede legale.

Per qualsiasi reclamo l'utente deve rivolgersi per iscritto direttamente al Sindaco.

Solo le segnalazioni tecniche urgenti (guasti, perdite, ecc.) potranno essere comunicate con preavviso telefonico al competente Ufficio Tributi. .

La risoluzione di eventuali controversie fra le parti sarà devoluta al competente Foro di Lecco

Art. 24- Efficacia del regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento, nel testo così modificato, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti e forma parte integrante del contratto di somministrazione, senza che ne occorra la materiale trascrizione.

L'utente dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente Regolamento per la concessione dell'acqua e di accettare le clausole in esso contenute.

L'Ente si riserva la facoltà di modificare le disposizioni del presente Regolamento.

Tali eventuali modifiche si intendono obbligatorie anche per coloro che siano già titolari di forniture, salvo che essi non diano formale disdetta del contratto in atto.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi del diritto comune.